

Considerando, che nelle circostanze attuali il commercio esige un segno monetario, che ne alimenti, e faciliti le operazioni,

Volendo realizzare questo segno in una maniera propria a servire nel medesimo tempo l'interesse particolare,

Considerando, che qualunque segno monetario, il quale non porta con se medesimo la sua propria garanzia, deve averne una nella ipoteca certa, mediante la quale si estingue gra-  
tuitamente.

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Le Cedole demonetate, e non demonetate di qualunque specie, e valore esse sieno, sono messe fuori della Circolazione. Elleno saranno contraccambiate con dei Resti, o Assegnati in ragione del quindici del valore nominale.

Art. II. A questo effetto saranno fabbricati sotto la ispezione mediata del Ministro delle Finanze dei Resti o sieno Assegnati per il valore di un milione settecento quarantamila Scudi.

Art. III. Il Consolato determinerà, in qual proporzione di valore i Resti, o assegnati dovranno essere fabbricati per la maggiore utilità del Popolo, ma in qualunque siasi caso non se ne potrà fabbricare al di sopra del valore di uno Scudo.

Art. IV. I resti, o assegnati di ciascuna serie di valore, che il Consolato avrà determinato in esecuzione dell'articolo precedente, saranno numerati principiando dal numero 1. progressivamente.

Art. V. Il Consolato determinerà inoltre la forma, colla quale i resti o assegnati saranno fabbricati, come ancora la firma o le firme delle quali dovranno essere rivestiti.

Art. VI. A misura che i resti, o assegnati verranno fabbricati, saranno depositati nel luogo, e nel modo, che dal Consolato verrà indicato.

Art. VII. Il Cambio ordinato dall'articolo primo si farà dalla Grande Questura. In conseguenza, i Grandi Questori faranno sotto l'ispezione immediata del Ministro delle Finanze, tutte le disposizioni, che saranno credute necessarie.

Art. VIII. Sulla domanda dei Grandi Questori i resti, o assegnati saranno cavati dal luogo, dove saranno stati depositati per esser versati nella Cassa della grande Questura. Il Consolato regolerà il modo, col quale dovranno versarsi.

Art. IX. In ogni Decade il Ministro delle Finanze renderà conto al Consolato dello stato della fabbricazione dei resti, o assegnati, ed i Grandi Questori lo renderanno del Cambio. Questo doppio Conto si pubblicherà per mezzo della Stampa.

Art. X. Il prodotto sia in Canonici, sia in Capitale dei beni enfiteutici, il di cui quadro è annesso alla presente Legge, è specialmente ipotecato per il ritiro tanto dei resti o assegnati, che verranno fabbricati in esecuzione dell'articolo 2. di sopra, quanto di trecento sessanta mila Scudi di già emessi. Il medesimo non potrà sotto qualunque siasi pretesto essere erogato in uso diverso.

Art. XI. Il maneggio del prodotto dei detti beni sarà affidato ad una Amministrazione composta di tre Cittadini probi, ed intelligenti, che verranno nominati nella maniera seguente.

Art. XII. Ciascheduna Municipalità del Cantone di Roma presenterà al Consolato una lista di sei Candidati; il Consolato la ridurrà al numero di nove; e sopra i nove restanti il Generale Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano ne sceglierà tre, i quali saranno gli Amministratori.

Art. XIII. Subito che gli Amministratori saranno nominati, il Ministro delle Finanze gl'istallerà nella Casa assegnata dal Consolato per l'Amministrazione, e farà loro rimettere tutti i titoli, e documenti, che concerneranno i Beni menzionati nell'Articolo 10. di sopra enunciato.

Art. XIV. Gli Amministratori enuncieranno in tutta la Repubblica la loro istallazione, e la trasmissione, che gli sarà stata fatta dei Documenti, e Titoli.

Art. XV. Gli Amministratori sono incaricati sotto la loro responsabilità della riscossione del prodotto dei detti Beni Enfiteutici. Essi obbligheranno i Debitori a pagare con tutti i mezzi ammessi dalla Legge. Sarà loro proibito di accordare alcuna dilazione.

Art. XVI. I Debitori non potranno liberarsi, che nella maniera seguente, cioè per otto dodicesimi in Resti, o Assegnati, per due dodicesimi in moneta di rame, o erosa, e per gli altri due dodicesimi in moneta fina.

Art. XVII. I Resti o Assegnati, che proverranno dalla liberazione ordinata nell'Articolo precedente, saranno in presenza del debitore sull'istante medesimo lacerati, e tagliati in due. Nulladimeno saranno conservati in questo stato nel luogo, che indicherà il Consolato per servire di confronto al conto dell'Amministrazione.

Art. XVIII. In quanto alla moneta erosa, e di rame, ella non potrà esser rimessa in circolazione. La medesima sarà portata a quella Zecca, che verrà assegnata dall'Amministrazione dappresso la decisione del Consolato.

Art. XIX. Il togliere dalla circolazione la suddetta moneta, verrà indicata da un segno, che l'Amministrazione indicherà.

Art. XX. La moneta fina sarà versata nella Cassa della Grande Questura, levate prima le spese dell'Amministrazione.

Art. XXI. Tutte le spese dell'Amministrazione, compresi il trattamento degli Amministratori, sono fissate a quattromila scudi. La distribuzione ne verrà fatta dagli Amministratori, ed approvata dal Consolato.

Art. XXII. Ogni tre mesi almeno a contare dal giorno della sua istallazione, ed ogni volta che lo crederà conveniente, l'Amministrazione renderà pubblico mediante la stampa il conto della sua azienda, essa ne consegnerà un Esemplare alla Grande Questura, un altro al Burò della Contabilità, ed un altro al Consolato.

Art. XXIII. Il Consolato ad effetto di assicurare l'esecuzione della presente Legge prenderà tutte le misure oltre quelle finora indicate.

Fatto in Roma li 23. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

*Il General di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 23. Fruttifero anno 6. dell' Era Repubblicana.

*Il Presidente del Consolato, Panazzi*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.*

*Stato de' Beni Enfiteutici Ipotecati dalla Legge*

*Per garanzia degli Assegnati*

*Dipartimenti ove sono situati* | *Nomi dei proprietarj Enfiteutici, e*

*Indicazione de' suddetti Beni* | *Prezzi del Canone*

C I M I N O

Castel Borghetto | Androsilla | sc. 2000.

Castellania di Valentano | Connestabile | sc. 2100.

( Castellania di Cellere, | Casali | sc. 1350.

( Pianiano, e Tessenano | Casoni | sc. 1000.

Isola Farnese | Negroni | sc. 5000.

S. Agostino | Adorno | sc. 4000.

Campo Pescia | Benini | sc. 700.

Bieda | Bottoni | sc. 420.

Magazzini in Civitavecchia | Bottoni | sc. 420.

Chiaruccia | Allibrandi | sc. 813.

Le Rocchette | Guglielmotti | sc. 570.

Le Gratticciare | Mignanti | sc. 380.

Tenuta di Poggio Martino | | sc. 468.

Tenuta di Pantalla | | sc. 900.

Tenuta di S. Lucia e Cerro Sa- | | sc. 443.

gro | | sc. 425.

S. Giovanni | Comune di Caprarola | sc. 1100.

Pascoli di Vico | | sc. 2434.

Altri di 13. Quartucci | | sc. 610.

Vallerano e Canapina | | sc. 1000.

Castel S. Elia | Sterbini | sc. 200.

Tenuta di Chisano | | sc. 342.

Le Granciere | | sc. 125.

Pietra Massa | | sc. 90.

Chiocchetto | | sc. 300.

Cargarella | Valdambri | sc. 300.

C I R C E O

Collegio di Sezze | Vitelli | sc. 500.

Paludi Pontine non compresi li | Diversi | sc. 23000.

Beni di Braschi | |

C L I T U N N O

Fuori Fonte | Potenziani | sc. 2350.

Terreno le Cavatte | Sacchetti | sc. 15.

Tenuta di S. Pastore | Santa Croce | sc. 1480.

Tenuta di Vornetta | Carrocci | sc. 200.

Tenuta Campo Pesole | Tiberj | sc. 300.

Beni di Spoleto | Angelini | sc. 450.

M E T A U R O

Coppetella | Fratelli Cardinali | sc. 169.

Predio Gualdo | Sante, e Vincenzo Cam- | sc. 346.

Torre | pagnoli | sc. 21.

Sterpara | Antonio Gaspari | sc. 294.

Tenuta Gangalia | Angelo e Sante Tisi | sc. 775.

Predio Copetella | Francesco, e Antonio Ma- | sc. 140.

Terreno Valpiano | sotti | sc. 40.

Bafferone | Domenico Alessandsi | sc. 418.

Roncaglia, e Villa del Monte | | sc. 113.

Possessione di Bolsano | | sc. 195.

Possessione di Villa | | sc. 159.

Possessione di monte Senzo | | sc. 36.

Tenuta Campioli | | sc. 600.

M U S O N E

Monte Santo | Galli | sc. 2331.

Spiaggia del Mare | Fidani | sc. 200.

Azzola | Lorrichelli | sc. 600.

Finocazzia | Boschi | sc. 163.

Mantanto | Massoucci | sc. 237.

Mentoro | Disardelli | sc. 237.

Pianta Fiume | | sc. 174.

Selva di Stafado | | sc. 111.

Selvagne | | sc. 143.

Moglie | | sc. 330.

Sorniniano | | sc. 300.

Casaorto | Gentilucci | sc. 121.

Potenza | Capporicci | sc. 129.

Potenza | Romagnoli | sc. 110.

Potallo | Lazzarini | sc. 171.

Cantagallo | Silconi | sc. 164.

Potenza | Cervigni | sc. 841.

Canale con annessi | Cervigni | sc. 393.

Le Selve Brune | Del Comune | sc. 144.

Caccia | Mengoni | sc. 2882.

La rotta | Mengoni | sc. 1947.

Balcianno | Ubaldo | sc. 314.

Beltrovato | Morovalli | sc. 397.

Maglianesi | Bella | sc. 400.

Campo lungo | Terenzi | sc. 300.

Monte Santo | Gatti | sc. 2000.

S. Vittore e Corona | Schellini | sc. 1800.

S. Severino | Comnne | sc. 468.

T R A S I M E N O

Castiglione del lago | Baglioni | sc. 6250.

Petrignano | Fieriferli | sc. 200.

Cardette | Morelli | sc. 700.

T R O N T O

Fallerone | Gualtieri | sc. 450.

S. Ruffino e Vitale | Menchi | sc. 400.

Petriolo | Sabbioni | sc. 956.

Campilla | | sc. 600.

Porta Girone | Ascleppi | sc. 465.

Terreni Cremona | Nobili | sc. 1460.

Terreni Ripatransone | Diversi | sc. 1100.

Collegio di Fermo | Merli | sc. 1422.

Grotta Culina | Sampieri | sc. 950.

T E V E R E

Casa de Caroli | Simonetti | sc. 800.

Torvergatta | Sirani | sc. 1100.

Trn Fontane | Monaci di S. Paolo | sc. 1420.

Albano, e Castel gandolfo | | sc. 5000.

Somma 77 99053.

Il Consolato attesta della verità dello Stato de' Beni Enfiteutici soprascritto

Roma 23. Fruttifero anno 6.

*Il Presidente del Consolato Panazzi*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.*